

Questioni di diritto

Il decreto legislativo 74/2000 e il principio del favor rei

L'abrogata disciplina penale-tributaria

Il decreto legislativo n. 74 del 10-3-2000 ha rappresentato una riforma radicale del previgente sistema penale-tributario.

L'applicazione dell'abrogato titolo I della legge n. 516 del 7-8-82, contenente il vecchio sistema sanzionatorio, aveva generato innegabili inefficienze nella punibilità dei comportamenti illeciti, e una conseguente scarsa incisività del divieto penale nella percezione dei contribuenti.

Come è stato chiarito in sede di relazione governativa al D.Lgs. 74/2000, i problemi applicativi derivavano dalla tecnica legislativa adottata nella legge 516/82 (legge di conversione del decreto legge 429/82), che rendeva rilevanti i cosiddetti reati prodromici, ovvero le fattispecie in cui non si registra una effettiva lesione del bene giuridico protetto (l'interesse dell'Erario), ma una serie di atti meramente indirizzati a tale fine.

La legge puniva quindi condotte quali l'omessa o infedele annotazione nelle scritture contabili di corrispettivi (anche se non confluita in dichiarazione, requisito oggi essenziale), l'omessa tenuta del libro giornale o dell'inventario, oppure l'acquisto di stampati forniti da tipografie o rivenditori non autorizzati.

Ciò con il risultato di spezzare «*il comparto punitivo in un pletorico complesso di figure criminose dall'impronta marcatamente casistica, che si prestano a qualificare penalmente condotte anche prive di collegamento oggettivo e soggettivo con l'evasione d'imposta*» (relazione governativa al D.Lgs. 74/2000); a ciò si aggiunga l'inevitabile conseguenza della previsione di pene di lieve entità, inadatte a scoraggiare i poteri ali evasori.

I risultati di tale tecnica legislativa sono stati:

- l'eccessiva proliferazione dei procedimenti per reati tributari, spesso per fatti di scarsa rilevanza economica;
- il sovraccarico degli uffici giudiziari, con la conseguente difficoltà di perseguire in concreto i responsabili dei reati.

I principi della legge di riforma

La legge n. 205 del 25-6-1999, recante «Delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario», che tanto ha inciso nel complessivo ordinamento penale dello Stato, ha fissato alcuni principi-base per la nuova disciplina dei reati tributari. All'articolo 9 ha infatti disposto che la vigente normativa sanzionatoria sarebbe stata abrogata in favore dell'adozione di un decreto legislativo, ispirato ad alcune direttive fondanti, tra cui:

- la previsione di un ristretto numero di fattispecie di natura esclusivamente delittuosa caratterizzate da «*rilevante offensività per gli interessi dell'Erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi d'imposta*» (segue poi l'elenco delle fattispecie, che corrisponde a quelle effettivamente promulgate nel D.Lgs. 74/2000);
- la previsione, salvi casi specifici, di soglie minime di punibilità «*idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi*»;
- l'inserimento di sanzioni accessorie «*adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie*» (contenute nel vigente articolo 12 del D.Lgs. 74/2000);
- l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie (*ex* articolo 6, legge 205/99);
- la formulazione di «*meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno*» e della previsione di non punibilità di chi si sia uniformato al parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive.

L'abolizione del principio di ultrattività

L'articolo 24 del D.Lgs. 507/99 ha abrogato l'articolo 20 della legge 4/1929, il quale disponeva, nel testo vigente al momento della sua abrogazione, che «*le disposizioni penali delle leggi finanziarie si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni me-*

desime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione».

Con l'abrogazione di tale principio, previsto alla luce della eccezionalità della normazione penale-tributaria e il cui fine era, evidentemente, quello di rendere maggiormente temibile la sanzione penale in tale materia, tornano applicabili nel sistema penale-tributario i principi generali dell'ordinamento penale, in particolare l'articolo 2 del codice penale. Tale articolo, infatti, oltre a stabilire, in conformità all'articolo 25 della Costituzione, che nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato al momento della sua realizzazione, pone il fondamentale principio del *favor rei*, secondo cui, tra l'altro, «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali».

Il principio, come si potrà notare, è diametralmente opposto a quello di ultrattività delle sanzioni penali (che era vigente, al momento della sua abrogazione, per le sole leggi in materia finanziaria); tanto è vero che esso viene anche definito principio di «iperretroattività della legge abolitrice», operante, come detto, per fatti pregressi (relativamente ai quali vi siano o meno procedimenti in corso), anche se relativi a sentenze passate in giudicato (ciò con esclusivo riferimento al comma 2 dell'articolo 2 c.p.). [...]

Le nuove fattispecie incriminatrici e il rapporto con le norme abrogate

I reati attualmente previsti dal D.Lgs. 74/2000 possono essere distinti seguendo i singoli Capi del testo legislativo; essi riguardano, comunque, le sole violazioni in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto.

Tra i delitti in materia di dichiarazione, che si perfezionano con la presentazione della stessa, rientrano la «dichiarazione fraudolenta», la «dichiarazione infedele» e l'«omessa dichiarazione».

La dichiarazione infedele (articolo 4) coincide con la mancata dichiarazione di elementi attivi (o di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante; la dichiarazione fraudolenta (distinta in due reati a seconda della natura del comportamento fraudolento, cfr. articoli 2 e 3) è caratterizzata dall'elemento della «frode», consistente

in comportamenti ulteriori (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura) rispetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera.

L'omessa dichiarazione, infine, si configura (articolo 5) solo una volta superata una soglia di punibilità attualmente attestata a 77.468,53 euro (già 150 milioni di lire).

Il secondo capo del decreto 74/2000 racchiude invece i delitti «*in materia di documenti e pagamento di imposte*»: tra essi l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10), l'omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10bis, di nuova introduzione) e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11, reato che si configura con il compimento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quali una vendita simulata a soggetto terzo).

Se i vecchi reati previsti dall'abrogata disciplina penale della legge 516/82 non sono più punibili, in ragione del principio del *favor rei*, resta il fatto che alcune fattispecie della vecchia normativa sono riconducibili alle nuove figure di reato; per esse non si può quindi parlare di vera e propria abrogazione. Il comma 3 dell'articolo 2 c.p. prevede infatti che nel caso in cui «*la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile*».

Di conseguenza, in caso di modifica, ma non di abrogazione, di una fattispecie di reato, le sentenze di condanna passate in giudicato rimarranno efficaci; solo nel caso manchi una sentenza irrevocabile, potrà applicarsi la fattispecie incriminatrice più favorevole tra l'abrogata e la vigente. Tralasciando le notevoli difficoltà che talvolta sorgono nello stabilire quale sia la legge più favorevole, potrà evidenziarsi che il D.Lgs. 74/2000 prevede, in via generale, un minor numero di fattispecie di reato, ma pene più severe della legge 516/82, con la conseguenza che, in difetto di abrogazione della fattispecie, la legge più favorevole sarà quasi sempre quella del «*tempus commissi delicti*».

A. Karabatsos, in «*FiscoOggi*» del 22-12-2005



Rispondi alle seguenti *domande*

1 • Quale erano le maggiori pecche dell'abrogato sistema sanzionatorio disciplinato dalla legge 516/82?

.....
.....
.....

2 • A cosa allude l'espressione «iperretroattività della legge abolitrice» utilizzata dall'autore dell'articolo?

.....
.....
.....

Punti di vista L'autotutela tributaria

L'annullamento unilaterale di propri atti illegittimi o infondati deve considerarsi come uno degli aspetti generali del potere amministrativo in materia tributaria, e deve considerarsi ammesso in base ai principi generali del diritto amministrativo, che sull'argomento non trovano alcuna deroga nelle esigenze specifiche del diritto tributario.

L'autotutela «sostitutiva» è quella esercitata per eliminare una invalidità dell'atto, che viene annullato per essere poi rimeso immune dal vizio. L'autotutela non sostitutiva comporta invece il definitivo abbandono della pretesa erariale.

Il potere di autotutela ha ricevuto conferme legislative dapprima con l'art. 68 del regolamento del personale del ministero delle finanze (approvato con D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287) secondo cui «salvo che sia intervenuto giudicato gli uffici... possono procedere all'annullamento dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati», e quindi ribadito con l'art. 2quater della legge n. 656/1994, al quale è seguito il regolamento di attuazione 11 febbraio 1997, n. 37.

Qualora l'atto sia stato ritenuto ritualmente impugnato dal destinatario, l'esercizio dell'autotutela rappresenta un diverso meccanismo per estinguere le controversie prima che queste siano decise dal giudice. Le norme suddette costituiscono un supporto legislativo per gli uffici che, riconosciuta l'infondatezza di un atto impugnato dal contribuente, decidono di annullarlo, per evitare un contenzioso destinato a chiudersi negativamente.

Il problema dell'autotutela si pone in modo ben diverso quando il contribuente ha lasciato scadere i termini di decadenza per ricorrere o proporre un'istanza di rimborso. In entrambi questi casi sarebbe troppo facile sostenere che il contribuente è decaduto dalla possibilità di ricorrere e quindi l'amministrazione ha il dovere di non perdere la posizione di vantaggio in questo modo raggiunta. Gli uffici fiscali hanno comunque doveri di imparzialità e oggettività, tra cui rientra anche quello di rinunciare a una posizione di vantaggio, quando essa appaia manifestamente ingiusta, senza tener fermo un atto obiettivamente sbagliato solo perché la controparte ha commesso un passo falso, lasciandosi sfuggire i termini per proporre ricorso.

Questi doveri di imparzialità e correttezza costituiscono il naturale contraltare di quella posizione pubblicistica che giustifica l'attitudine degli atti impositivi a rendersi definitivi se non impugnati: se da un lato il potere pubblicistico caratterizza gli atti dell'amministrazione e li rende suscettibili di consolidarsi se non impugnati, dall'altro lato impone agli uffici doveri di correttezza ed imparzialità molto più penetranti di quelli esistenti nei rapporti tra privati.

Da quanto sopra discende che la decisione se esercitare o meno l'autotutela ha contenuto discrezionale, e l'amministrazione dovrà valutare profili simili a quelli già indicati in tema di accertamento con adesione. Deve cioè ritenersi preclusa, ai fini dell'esercizio dell'autotutela, la valutazione di parametri di convenienza e meritevolezza extrafiscale, attinenti ad esempio a caratteristiche produttive o finanziarie del contribuente. L'ufficio deve solo temperare l'esigenza di certezza dei rapporti (cioè di mantenere ferme le situazioni giuridiche definite) con quella di salvaguardare situazioni meritevoli di tutela, ancorché i contribuenti si siano lasciati sfuggire i termini per ricorrere o chiedere il rimborso. In questi casi l'ufficio dovrà chiedersi se l'illegittimità dell'atto (o la spettanza del rimborso) sia talmente evidente da giustificare l'annullamento d'ufficio, anche alla luce dei motivi per cui i contribuenti non avevano presentato ricorso (si pensi ad esempio ad errore scusabile del contribuente, caso fortuito ecc.).

Per consentire l'esercizio dell'autotutela di fronte ad atti «definitivi» occorre cioè un «vizio» sostanziale rilevabile «ab externo» in termini di irragionevolezza, contraddittorietà tra premesse e conclusioni, travisamento dei fatti ecc. Solo in concreto potrà stabilirsi se ad un vizio debbano essere riconosciute queste caratteristiche, che è improduttivo tentare di fissare una volta per tutte in una formula astratta, da applicare poi meccanicamente. Il regolamento 11 febbraio 1997, n. 37 (in *Riv. Dir. Trib.*, 1997, III, 342) indica alcuni casi non tassativi, come l'errore di persona o la duplicazione di pagamento, in cui l'esercizio dell'autotutela è doveroso, anche in presenza di atti definitivi. L'esperibilità dell'autotutela solo per queste gravi patologie consente di non trasformare l'istituto in una indiscriminata scappatoia per riproporre qualsiasi eccezione dalla quale i contribuenti siano decaduti.

Al riguardo è stato sostenuto che la distinzione tra patologie più o meno gravi dell'avviso di accertamento non impugnato è insostenibile da un punto di vista giuridico e che i vizi dell'avviso di accertamento, ai fini dell'esercizio dell'autotutela, dovrebbero porsi tutti sullo stesso piano. La rigidità di questa posizione contrasta con la presenza, in tutti i settori dell'ordinamento giuridico, di vizi particolarmente gravi, di fronte ai quali può essere rimesso persino in discussione il giudicato. Certo, non è possibile predeterminare legislativamente una distinzione che possa essere applicata in modo

meccanico, ma se tutto ciò che non consente simili rigide definizioni non fosse giuridico, allora non sarebbero tali gran parte delle valutazioni effettuate per sindacare i criteri di esercizio del potere discrezionale.

L'attuale sistema del contenzioso tributario rende difficile stabilire se esista e in che cosa possa consistere un qualche rimedio giurisdizionale a favore del contribuente interessato all'esercizio dell'autotutela in presenza di atti inoppugnabili. In linea puramente logica, la tutela dovrebbe essere quella ordinariamente attribuita a chi ha un interesse legittimo al corretto esercizio di un potere discrezionale ed il relativo giudizio dovrebbe stabilire se l'amministrazione abbia conciliato in modo razionale e non arbitrario i suddetti interessi in conflitto. Il giudice dovrebbe limitarsi a stabilire se l'amministrazione sia illegittimamente rimasta inerte o abbia motivato in modo inadeguato la propria decisione. Questa forma di tutela conduce quindi a una nuova decisione, più congruamente motivata, ma non assicura la diretta realizzazione, d'iniziativa del giudice della pretesa del contribuente.

R. LUPI, in *Diritto tributario (Parte Generale)*,
Giuffrè, Milano, 2005

La tua opinione

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull'argomento, esprimi la tua opinione, individuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

RASSEGNA STAMPA

Tremonti: “Nuove tasse? Un suicidio” Epifani annuncia protesta il 29 settembre

ROMA - Fare la correzione dei conti attraverso un aumento delle tasse sarebbe stato “un suicidio”. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giulio Tremonti nel suo intervento in commissione Bilancio alla Camera, a conclusione della discussione generale sulla manovra correttiva. Negando che nel corso del 2010 ci sarà un'altra manovra. Ma il Pd gli consiglia cautela. “Già l'anno scorso - spiega il segretario del Pd Pierluigi Bersani - Tremonti disse che non ci sarebbe stato bisogno di una correzione, e ora siamo alla modica cifra di 24 miliardi. Gli suggerirei di usare più di cautela...”. Le spiegazioni del governo non convincono il vasto fronte sociale contrario alla manovra. Oggi sono scese in piazza a Roma le forze dell'ordine, una protesta che ha seguito quelle di varie categorie e che sarà seguita da altre. E la Cgil ha annunciato per il 29 settembre una grande manifestazione nazionale a Roma contro la politica economica dell'esecutivo. Ma anche all'interno del governo si acuiscono le tensioni sul tema delle quote latte. Il governo è stato battuto in commissione Agricoltura della Camera sulla proposta di parere sulla manovra economica per il boicottaggio della Lega.

“No a nuove tasse”. Il ministro ha sottolineato che l'aggiustamento “dal lato delle entrate sarebbe stato suicida” perché “se aumenti le tasse per finanziare livelli di spesa insostenibili fai la cosa opposta rispetto alla cosa che viene considerata giusta”. Secondo Tremonti non era opportuno adesso né un aumento della pressione fiscale per avere più soldi da spendere con la manovra, né un taglio delle tasse impossibile da compiere senza ridurre la spesa pubblica. Il titolare dell'Economia ha difeso sia la situazione dei conti italiani (“sono nella media degli altri Paesi europei”), sia il provvedimento da 24 miliardi sostenendone l'assoluta necessità. E, nonostante le numerose proteste, si dice convinto che il Paese “abbia accettato la manovra”. Riferendosi, poi, all'anticipo della manovra correttiva da luglio, come era avvenuto negli ultimi anni, a fine maggio ha spiegato: “I tempi alla politica sono imposti dalla realtà, i numeri vengono ormai prima della politica”. E comunque per il futuro sarà “necessario trovare un nuovo equilibrio tra pubblico e privato”. Tremonti ha quindi definito quella all'esame in queste ore “la prima finanziaria europea”.

Pagano i “papaveri”. Il ministro ha poi riconosciuto “l'altissimo senso di responsabilità” dei dipendenti del pubblico impiego. Sottolineando, all'opposto, come sia sta-

to “minore dall'alto”. In alcuni settori, aggiunge, “c'è stato un alto grado di reattività non del tutto giustificato e giustificabile”. Sintetizzando: “Per la prima volta abbiamo toccato alcuni papaveri”. E ha fatto il punto dei rapporti con gli enti locali, bacchettandoli le Regioni: “Usano argomenti politicamente non erano oggettivi”. Infine una stoccata ai medici che lunedì sono scesi in sciopero: “Non c'è nessun blocco del turn-over”.

Tagli per i parlamentari. Un taglio equivalente del 10% delle indennità di deputati e senatori. I questori di Camera e Senato hanno fissato questa soglia in relazione alla riduzione delle spese prevista dalla manovra economica. Il presidente della Camera Gianfranco Fini pensa per i deputati a una decurtazione di 2.127 euro lordi al mese che risulta dal taglio del 10% non alla sola indennità ma “all'ammontare complessivo degli emolumenti dei parlamentari”. Ammontare che corrisponde, una volta sommate tutte le voci, a 21.271,99 euro lordi. Quanto al personale di Camera e Senato, viene recepito il taglio del 5% e del 10% previsto dalla manovra, è stato deciso il blocco triennale dei meccanismi di adeguamento automatico degli stipendi e il limite pensionistico è stato elevato a 60 anni per le pensioni di anzianità.

Quote latte, maggioranza battuta. Tensione nel governo sul tema delle quote latte. La maggioranza è finita sotto in Commissione agricoltura della Camera sul parere alla manovra. La proposta di parere - che avrebbe ricalcato quello della commissione politiche Ue con la richiesta di togliere la sospensione del pagamento delle multe per le quote latte - è stata respinta per 18 voti contro 17. Determinante è stata la decisione della Lega di uscire dall'Aula. Il Carroccio, forte sostenitore dello slittamento della scadenza delle sanzioni, ha parlato di “strumentalizzazioni”.

La protesta delle forze dell'ordine. “Oggi il Paese è in lutto perché è morta la sicurezza”. E' questo lo slogan scelto dalle rappresentanze sindacali di tutte le forze dell'ordine che, dalle 10, hanno inscenato un sit-in davanti a Montecitorio per protestare contro l'esecutivo e soprattutto contro la manovra economica. “L'evento - spiegano i sindacalisti - ha una portata storica sotto il profilo del significato: organismi dello Stato che protestano contro il governo”. Strumenti della protesta il suono delle vuvuzelas, le fasce nere al braccio in segno di lutto, le ormai famose sagome dei poliziotti con

la scritta "Ci hanno pugnalato alle spalle" e cori di "vergogna".

Parchi. Sul piede di guerra anche le associazioni ambientaliste che protestano contro il taglio del 50% delle risorse destinate ai parchi nazionali. Un colpo di scure che, denunciano, porterebbe al black out se non addirittura alla chiusura di molti parchi nazionali. E' per questo che i presidenti e direttori dei parchi nazionali hanno indetto per il 23 luglio alle 11 un sit-in davanti al ministero dell'Ambiente.

La Cgil in piazza a settembre. Per il 29 settembre il maggiore sindacato italiano ha intenzione di organizzare una grande manifestazione nazionale a Roma per protestare contro la politica economica del governo. Lo ha annunciato il segretario generale Guglielmo Epifani parlando di manovra "iniqua" che fa pagare i costi del risanamento solo a una parte del Paese, "quella più debole" e mette a rischio la coesione sociale. Epifani ha attaccato nello specifico il ministro dell'Economia dicendo che "ignora del tutto" gli aspetti che rendono

questa manovra diversa da quelle approvati in altri Paesi europei. Il ceto più penalizzato è "quello rappresentato dal lavoro dipendente e dai redditi più bassi, che finiscono con il pagare anche per i ceti più abbienti - ha aggiunto il leader della Cgil - Non è toccata dai sacrifici la fascia di più alto reddito del paese. Non viene chiesto niente alle rendite, ai patrimoni, alle imprese. Questa iniquità strutturale è uno degli elementi che caratterizza la manovra italiana dalle altre". Per giunta la manovra, ha continuato Epifani, "non prevede nessuno stimolo per la ripresa dell'economia, nessun incentivo sui redditi e sui consumi, mentre tutti gli altri paesi, pur introducendo tagli pesanti, hanno risparmiato la ricerca, la formazione, l'innovazione, cioè l'investimento sul futuro". E ancora: "La manovra di Tremonti è complessivamente depressiva e ha ragione Bankitalia a stimare un effetto negativo sul pil tra lo 0,5 e lo 0,8%. Tutto questo avrà come conseguenza un Paese meno coeso, più frammentato a livello territoriale, generazionale, sociale".

La Repubblica, 21 luglio 2010

Con il redditometro scovati 20mila falsi poveri

Con il redditometro l'Agenzia delle Entrate ha scovato circa 20mila falsi poveri e accertato maggiori imposte per circa 300 milioni di euro. Buone le performance dell'accertamento nel 2009 che ha riscosso oltre 8 miliardi. «Siamo al record italiano», ha detto il direttore dell'Agenzia delle entrate Attilio Befera, illustrando l'attività sul fronte della lotta all'evasione il direttore, nel corso di un'audizione alla commissione Finanze della Camera. È l'inizio, ha sottolineato Befera, «di un percorso lungo e tortuoso perché l'evasione in Italia ha numeri e capacità di evasione elevatissimi». Fruttuoso l'accordo con l'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, che ha portato in un paio di mesi oltre 3mila segnalazioni su tributi nazionali. Segnalazioni, ha ribadito Befera, sulle quali sono già stati fatti accertamenti per 400-500 contribuenti con importi accertabili per 3,6 milioni (al momento della riscossione i Comuni incasseranno 1,2 milioni).

Evasori stanati controllando auto di lusso e investimenti patrimoniali. L'impulso dato all'accertamento cosiddetto sintetico nei confronti delle persone fisiche che hanno dichiarato un reddito imponibile non coerente con la capacità di spesa riscontrata (investimenti patrimoniali, conferimenti di somme di denaro, acquisto di auto di lusso e così via), ha fatto emergere dai 20mila accertamenti effettuati, maggiori imposte accertate pari a circa 300 milioni di euro. Comunque nei primi undici mesi del 2009 le maggiori imposte complessivamente accertate superano i 18 miliardi.

Azione mirata su chi ha dichiarato perdite d'impresa e di lavoro autonomo. L'azione nei confronti dei soggetti che espongono crediti Iva in dichiarazione ha portato all'esecuzione di circa 74mila accertamenti, con minori crediti accertati pari a circa 900 milioni di euro e maggiore Iva a debito pari a oltre 2,6 miliardi di euro. Un'azione mirata nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato perdite di impresa e di lavoro autonomo, sottolinea Befera, «ha consentito di conseguire risultati significativi». Eseguiti 14.000 accertamenti: le minori perdite accertate superano il miliardo di euro, a fronte delle quali sono state accertate maggiori imposte dirette per oltre 600 milioni di euro. Gli accertamenti sulle società di capitali sono stati 5.900 e le minori perdite accertate ammontano a 960 milioni di euro, mentre le maggiori imposte Ires sono state pari a 500 milioni.

Chiesta la collaborazione dell'ordine contro i professionisti che agevolano l'evasione. Befera ha anche chiesto la collaborazione dell'ordine dei commercialisti. «È ora di finirla - ha detto - con i professionisti che agevolano l'evasione». I commercialisti «suggeriscono finenze che il contribuente da solo non saprebbe raggiungere. Su questo vogliamo intervenire e vogliamo la collaborazione dell'ordine». Troppe, poi, detrazioni, agevolazioni e deduzioni: sono 140 tipologie diverse, «di cui molte di scarsissimo significato. Una revisione, dunque, ben venga». L'attuale sistema fiscale, ha detto il direttore delle Entrate, risale al 1971 poi «ogni anno c'è stato un intervento di rattoppo».

